

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1604}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Composizione della Segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali

Seduta del 6 luglio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione dei nuovi sistemi per la nomina ad aggiunto giudiziario, a magistrato di appello ed a magistrato di cassazione, ha attribuito al Consiglio superiore della magistratura nuove e maggiori incombenze, demandandogli direttamente operazioni in precedenza affidate prevalentemente a commissioni di esame e scrutinio.

Di detto ampliamento di funzioni è stato tenuto conto dal legislatore che, con legge 22 dicembre 1975, n. 695, ha provveduto ad accrescere la consistenza numerica del Consiglio aumentando da 21 a 30 il numero dei suoi componenti elettivi.

Tuttavia per assicurare l'efficienza e la funzionalità dell'organo appare necessario potenziare in modo adeguato anche l'organico del personale che compone la Segreteria del Consiglio, attualmente stabilito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, che ha sostituito l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Si ritiene quindi di aumentare, in misura proporzionale alla accresciuta consistenza numerica dei componenti del Consiglio, anche il numero dei magistrati addetti alla segreteria, portandolo da 8 a 12 con la seguente distribuzione: un magistrato nominato alle funzioni direttive superiori o un magistrato di cassazione con funzione di dirigente, e 11 magistrati di cassazione, di appello o di tribunale.

Anche per il restante personale si è tenuto conto delle effettive esigenze del Consiglio in relazione ai suoi aumentati compiti, prevedendo un organico composto da 24 funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, 16 segretari della carriera di concetto, 36 dattilografi, 22 commessi, 2 agenti tecnici e 6 autisti.

La consistenza degli organici degli agenti tecnici e degli ausiliari autisti i cui ruoli sono di recente istituzione, è stata fis-

sata nella misura sopra indicata in considerazione sia della consistenza complessiva degli organici, (rispettivamente 100 e 400 unità) con riguardo a tutte le esigenze della amministrazione giudiziaria, sia delle effettive esigenze del servizio tecnico di conduzione delle autovetture del Consiglio superiore della magistratura.

Ad altra esigenza provvede il disposto dell'articolo 2 del presente disegno di legge che aumenta da cinque a sei unità il numero dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario e successive

modificazioni. Negli anni decorsi tale norma è stata utilizzata per destinare magistrati all'ufficio Studi del Consiglio superiore, in vista delle esigenze derivanti dai molteplici compiti affidati al predetto ufficio.

Poiché è prevedibile un maggiore impegno dell'Ufficio studi in relazione allo ampliamento dei compiti del Consiglio superiore, si è ritenuto necessario rafforzare la struttura anche del suddetto ufficio, aumentando da cinque a sei il numero dei magistrati di cui è consentito il collocamento fuori ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967 n. 1198, è sostituito dal seguente:

La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione che la dirige e da undici magistrati di Cassazione, di Appello, o di Tribunale.

All'Ufficio di Segreteria sono addetti inoltre 24 funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché 16 segretari della carriera di concetto, 36 coadiutori dattilografi giudiziari, 22 commessi giudiziari, 2 agenti tecnici e 6 ausiliari autisti.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

Il personale di cui al secondo comma è destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

La Segreteria dipende dal comitato di presidenza.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 210 dell'Ordinamento giudiziario, modificato dall'articolo 2 della legge 17 marzo 1969 n. 84, è sostituito dal seguente:

I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei.